

Prot. 27200 del 11.09.2014

RISPOSTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A QUESITO IN MATERIA DI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ERBORISTERIA

Con riferimento alla questione posta si osserva preliminarmente che le erboristerie rivestono carattere misto, alimentare e non alimentare, per il fatto che sono da considerare non alimentari nel caso si limitino alla vendita di prodotti non direttamente commestibili (oli, creme, saponi ecc.) mentre si considerano alimentari qualora vedano anche alimenti (marmellata, miele, paste dietetiche, integratori alimentari ecc.).

Ciò premesso si evidenzia che il soggetto il quale intenda avviare un'attività di erboristeria, ossia limitarsi, nell'ambito dei prodotti appartenenti ai due settori merceologici, a vendere quelli definiti comunemente "prodotti di erboristeria" deve avere i requisiti previsti dal d.lgs.59/2010 art.71, tale articolo ha, infatti, abrogato l'art.5 del d.lgs.114/98 con il risultato che i requisiti morali sono ora individuati da commi da 1 a 5 mentre quelli professionali sono previsti dal comma 6.

Occorre poi osservare che né il d.lgs 114, né il d.lgs.59 subordina l'avvio dell'attività commerciale dei prodotti di erboristeria al possesso di uno specifico diploma di "erboristeria".

In buona sostanza, per effetto sia della vigente disciplina commerciale che della specifica disciplina di settore (l.99/31) si specifica:

1. per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe con finalità terapeutiche e non destinati all'alimentazione umana si necessita il possesso dei soli requisiti di onorabilità;
2. per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe con finalità non terapeutiche e destinati all'alimentazione umana si necessita il possesso oltre che dei requisiti di onorabilità anche di quelli professionali;
3. per la vendita al dettaglio di erbe sfuse, privi di effetti terapeutici (v. al proposito elenco allegato B della circolare Ministero della Sanità n.1 del 1981) si necessitano dei requisiti di onorabilità nonché di quelli professionali (beninteso nel caso in cui le erbe siano destinate ad essere ingerite dall'uomo)

A completamento di quanto sopra la miscelazione delle erbe, di cui al citato allegato B, allo scopo di fornire ai clienti infusi o altri preparati aventi effetti non medicamentosi ma che comunque influiscono sulle funzioni fisiologiche dell'organismo, si è dell'opinione che, in assenza di una specifica norma di legge al proposito, non si possa richiedere necessariamente il possesso del diploma di erboristeria.